



Roma, 06 luglio 2020

Alle Agenzie per il Lavoro

e p.c. Ad ASSOLAVORO Ad ASSOSOMM

Loro Sedi

Oggetto: Istruzioni relative al trattamento di integrazione salariale (TIS) c. d. "semplificato" conseguente a sospensioni/riduzioni dell'orario di lavoro per il mese di giugno 2020.

Nei giorni scorsi sono state accreditate presso il Fondo di Solidarietà parte delle risorse previste all'articolo 19, comma 6, del decreto legge 17 marzo 2020 n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020 n. 27, come modificato dall'articolo 68 del decreto legge 19 maggio 2020 n. 34, pertanto il Fondo attualmente dispone della liquidità sufficiente ad effettuare l'anticipazione dei trattamenti di integrazione salariale relativi al mese di giugno 2020.

A tal fine le Agenzie possono inviare al Fondo a partire dalle ore 12:00 del giorno 07 luglio fino alle ore 15:30 del 10 luglio 2020, il modello di dichiarazione in forma di autocertificazione ai sensi del DPR 445/2000, contenente gli elementi di dettaglio degli importi relativi al trattamento di integrazione salariale per il mese di giugno 2020.

La suddetta dichiarazione dovrà essere trasmessa compilando l'apposito "form" rinvenibile sulla piattaforma https://tis.formatemp.it qià utilizzata dalle Agenzie per il trattamento di integrazione salariale ordinario.

La dichiarazione dovrà contenere le seguenti informazioni:

- n. di lavoratori coinvolti nella procedura;
- n. di ore totali di sospensione/riduzione dell'attività lavorativa;
- costo totale della sospensione/riduzione dell'attività lavorativa così ripartito:
 - ✓ costo a titolo di retribuzione;
 - ✓ costo a titolo di contribuzione.

Esclusivamente in caso di comprovate difficoltà tecniche nella trasmissione del suddetto "form" e previa autorizzazione del Fondo, sarà possibile inviare, entro il medesimo termine, la dichiarazione tramite PEC all'indirizzo direzione@pec.formatemp.it. Non saranno prese in considerazione dichiarazioni inviate via PEC in mancanza di preventiva autorizzazione scritta da parte della Direzione del Fondo.





.2

Si rappresenta che in caso di inserimenti duplicati sulla piattaforma sarà considerata valida l'ultima dichiarazione inviata entro i termini.

Gli importi dovranno essere indicati al Fondo con un'unica dichiarazione. Detti valori, pari alla somma dei singoli importi relativi a ciascun lavoratore, dovranno essere ripartiti tra quota retributiva e quota contributiva, con esclusivo riferimento ai giorni di sospensione causati dal Covid 19 e non all'intera retribuzione del mese di qiugno 2020.

Come per il Trattamento di integrazione salariale "ordinario", per quel che riguarda la parte retributiva, la prestazione dovrà essere calcolata nella misura dell'80% della retribuzione lorda oraria del lavoratore, maggiorata dei ratei di mensilità aggiuntive e comunque nei limiti previsti dai massimali vigenti che, per l'anno 2020, sono i seguenti:

Retribuzione lorda mensile	Tetto	Importo lordo
Inferiore o uguale a €2.159,48	Basso	€ 998,18
Superiore a € 2.159,48	Alto	€1.199,72

Per la parte contributiva sarà riconosciuto il rimborso della contribuzione previdenziale correlata riferita al 100% della retribuzione corrisposta, maggiorata dei ratei di mensilità aggiuntive, ferie, ROL e permessi.

Con successiva comunicazione saranno indicate le modalità di rendicontazione a comprova dell'effettiva erogazione delle prestazioni ai beneficiari.

Cordiali saluti,

Il Direttore Generale Antonino Costantino